



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

DETERMINAZIONE SINDACALE

REG. SINDACO N. 20 DEL 24-08-2021

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19. Accesso del pubblico negli uffici comunali. Misure a protezione della salute pubblica e dei dipendenti comunali.

CIG:

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di agosto

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ha stabilito che "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, é ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

VISTO l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo

2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

VISTA la circolare n. 7 del 18.03.2020 dell'Assessorato della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Regione Siciliana con la quale è stata chiarita l'immediata applicabilità delle disposizioni normative del D.L. n. 18 del 17.03.2020 nei confronti degli enti locali siciliani;

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Caltanissetta, come risulta anche dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 85 del 22 agosto 2021 che ha dettato misure restrittive e di contrasto al COVID-19 anche nei territori di alcuni Comuni delle Province di Agrigento e Caltanissetta;

- che la situazione di emergenza richiede comunque agli Enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa e misure di contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da COVID – 2019;

RITENUTO necessario e improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio, a difesa della salute pubblica, dettando apposite misure di contenimento del virus COVID-19;

RICHIAMATO l'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833;

RITENUTO per quanto sin qui illustrato di adottare le misure riconducibili alla competenza del Sindaco al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 nel territorio del Comune di Mussomeli;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

RITENUTO di dovere provvedere per l’attuazione della predetta normativa, con specifico riguardo all’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, e di procedere, in considerazione dello stato di emergenza e della improrogabilità e indifferibilità delle decisioni da assumere, all’organizzazione delle attività istituzionali nel rispetto delle disposizioni dettate per contrastare e contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID - 2019;

VISTA la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

PRESO ATTO che la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, al paragrafo 2, dopo avere ricordato che “Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici”, stabilisce che “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna”;

VISTO il paragrafo 7 della predetta direttiva n. 2/2020, secondo il quale “Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono **prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)**. Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza”;

“le amministrazioni limitano l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili”;

PRECISATO CHE detta ricognizione deve comunque assicurare a tutti i Responsabili di Settore la necessaria autonomia organizzativa per garantire la continuità dei servizi e per richiedere al proprio personale specifiche attività da rendere in presenza per particolari necessità contingenti;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

DATO ATTO che tra le finalità fondamentali perseguite dagli atti sopra citati vi è, peraltro, quella di **salvaguardare la salute del personale in servizio** presso le Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO di dovere consentire, seppure con limitazioni, l'accesso ai servizi istituzionali del Comune da parte della collettività amministrata;

CONSIDERATO opportuno garantire lo svolgimento dei servizi istituzionali anche adottando strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, limitando l'accesso del pubblico negli uffici mediante il ricevimento previo appuntamento, al fine di garantire l'osservanza delle misure di precauzione, il distanziamento e l'azzeramento delle situazioni di assembramento nei locali comunali;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- DI stabilire che l'accesso del pubblico negli uffici comunali dovrà avvenire solo a seguito di appuntamento telefonico o per email da concordare con gli uffici interessati e riportati nell'elenco di cui in allegato;
- DI STABILIRE che dette attività siano svolte da parte dei dipendenti con l'utilizzo di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute;
- DI DEMANDARE ai Responsabili di Area l'adozione di ogni atto gestionale relativo all'organizzazione dei servizi;
- Vengono fatti salvi i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici, essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili di Area, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta;
- DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio on line e nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco
(Giuseppe Sebastiano Catania)

IL SINDACO

F.TO Giuseppe Sebastiano CATANIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio informatico il 24-08-2021 (n. 1360/2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1360/2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno 24-08-2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE